

CONVENZIONE FINALIZZATA A RISERVARE AL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO N. 5 POSTI NEL MICRO ASILO NIDO PRIVATO DELL'“ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI BARBERIS” PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede comunale di Castelletto Sopra Ticino in Piazza F.lli Cervi, 7

TRA

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino rappresentato dal _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, il quale interviene in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Castelletto Sopra Ticino, P.I. 00212680037;

E

L'Istituzione Negri Viganotti Barberis avente sede legale in via Caduti per la Libertà n. 25 codice fiscale n. 80009770035 e p. IVA 01414720035, nella persona del suo Rappresentante Legale _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Premesso:

1. che l'art. 31 del Regolamento di Gestione ed Interno dell'Asilo Nido Comunale, avente ad oggetto "Convenzioni con asili nido privati o istituzioni", prevede, nel caso di impossibilità ad accogliere nell'Asilo Nido Comunale i bambini residenti a Castelletto Sopra Ticino e che risultano già iscritti nella graduatoria di ammissione, la possibilità di attivare convenzioni con Asilo Nido Privati o Istituzioni presenti sul territorio al fine di riservare al Comune un numero di posti annualmente determinato;
2. che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 31 la Giunta Comunale deve stabilire i limiti di spesa delle convenzioni, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale e il numero dei posti convenzionati sulla base delle necessità risultanti dalla graduatoria;
3. che, ai sensi dei commi 5, 6, 7 del suddetto articolo 31 tali convenzioni:
 - possono essere stipulate solo con Asili Nido Privati o istituzioni presenti sul territorio comunale i cui standard corrispondano ai requisiti di legge;
 - devono prevedere strumenti di verifica sulla qualità ed efficienza dei servizi offerti;
 - non possono avere ad oggetto la frequenza di "posti nido" o "baby parking";
4. che occorre rinnovare la convenzione anche per il corrente Anno Scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino, tenuto conto delle proprie necessità e delle disponibilità offerte dall'istituzione Negri Viganotti Barberis, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi di ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio, conviene di sottoscrivere apposita convenzione finalizzata all'inserimento nel micro nido, gestito dalla predetta istituzione, di bambini secondo criteri e modalità stabiliti dall'amministrazione comunale.

Articolo 2

L'istituzione Negri Viganotti Barberis, da ora chiamata istituzione, mette a disposizione del comune di Castelletto Sopra Ticino, presso micro nido in via Caduti Libertà n. 5, dotato delle necessarie autorizzazioni al funzionamento, al fine di consentire l'inserimento ad un servizio di asilo nido, non ospitati nell'asilo nido comunale, fino ad un massimo di CINQUE posti.

Articolo 3

L'istituzione nella gestione del servizio, nel rispetto delle proprie regole statutarie, si impegna a perseguire le finalità educative espresse dal regolamento di gestione per il servizio di asilo nido del comune di Castelletto Sopra Ticino, dei quali l'amministrazione comunale trasmette copia all'Istituzione.

Articolo 4

L'amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito all'art. 1 della presente convenzione, secondo propri criteri e/o graduatorie comunica all'istituzione i nominativi dei bambini per l'inserimento in regime di

convenzione ai quali si applica, per quanto riguarda le tariffe di frequenza, la disciplina generale adottata dal comune di Castelletto Sopra Ticino per il funzionamento dell'asilo nido comunale.

Articolo 5

L'istituzione, fatti salvi ampliamenti od integrazioni per rispondere ad esigenze delle famiglie, si impegna a garantire, per un massimo di CINQUE bambini di età compresa tra dieci e trentasei mesi, l'erogazione del servizio di asilo secondo le seguenti modalità:

- frequenza a tempo pieno dalle ore 7.30 alle ore 17,00;
- frequenza part – time antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
- frequenza part – time pomeridiano dalle ore 13.30 alle ore 16.30;
- frequenza part – time verticale per 3 o 4 giorni.

La frequenza è da intendersi dal lunedì al venerdì nei giorni di normale apertura secondo il calendario scolastico vigente presso l'asilo nido comunale.

Il responsabile dell'Area Servizi Sociali comunicherà i nominativi ai quali è proposto l'inserimento, in regime di convenzione, nel micro asilo gestito dall'istituzione.

Il numero massimo dei bambini accolti in convenzione sarà concordato annualmente.

Articolo 6

L'istituzione si impegna a garantire un organico che preveda un rapporto educatrice/bambino come previsto dalla Legge Regionale.

Si impegna altresì a garantire la sostituzione del personale assente. L'organico sarà inoltre completato con personale di supporto ed ausiliario secondo criteri e modalità previste dal contratto nazionale di lavoro FISM. Il personale previsto in pianta organica, avrà il rapporto di lavoro regolamentato ai sensi contrattuali e delle norme di cui alla legge 14.02.2003 n. 30 e del D.L.vo 10.09.2003 n. 276. L'istituzione si impegna a garantire, per quanto possibile, la continuità e la stabilità del personale in servizio al micro asilo, si impegna altresì all'assunzione del personale addetto al servizio educativo in possesso di un titolo di studio o formazione o specializzazione attinente l'educazione e/o l'assistenza dell'infanzia, come previsto dalla LR 1/01/1073, n. 3 e dalla DGR n. 13-2738 del 2/05/2006.

L'istituzione comunica al Comune la coordinatrice, che potrà essere anche persona diversa dalle educatrici, che assumerà la funzione di referente per la gestione del servizio in convenzione.

I nominativi con i relativi titoli di studio e/o professionali addetti al servizio in convenzione saranno comunicati dall'Istituzione al Comune prima dell'inizio dell'attività.

Inoltre l'Istituzione si impegna a garantire la presenza di personale ausiliario, anche avvalendosi del personale già presente della Scuola dell'Infanzia.

Articolo 7

L'amministrazione comunale quale riferimento per l'elaborazione e la verifica del progetto educativo generale ed individuale rivolto ai bambini inseriti in convenzione e con funzioni di consulenza pedagogica, metodologica ed organizzativa. incarica una propria educatrice.

L'educatrice comunale di riferimento potrà, previo accordo con la coordinatrice dell'istituzione, avere accesso alla struttura per verifiche e/o determinazioni attinenti il servizio in convenzione

Articolo 8

L'organizzazione educativa interna al micro nido si conforma, nel rispetto dello statuto dell'istituzione e per quanto compatibile con lo statuto stesso e con le norme contrattuali per i dipendenti, al regolamento adottato dall'asilo nido comunale

In particolare tale organizzazione deve includere:

- La programmazione educativa iniziale ed in itinere,
- La progettazione individualizzata, con particolare attenzione a minori affetti da disabilità,
- La verifica,
- La collaborazione con i servizi specialistici del territorio nei casi di particolare disagio,
- Le assemblee con le famiglie,
- I colloqui con i genitori.

Il progetto educativo viene discusso e verificato all'interno dell'equipe costituita dagli operatori del servizio convenzionato e dalla educatrice indicata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino attraverso incontri periodici.

L'istituzione si impegna a far partecipare alle attività di formazione e aggiornamento il personale addetto al micro nido nell'ambito delle normative contrattuali. Il comune si impegna a consentire la partecipazione del personale in servizio al micro nido dell'istituzione alle attività di formazione - aggiornamento attuate in proprio.

Il comune provvederà, con l'adeguamento dei propri regolamenti, a garantire forme di partecipazione di un rappresentante dei genitori e di un rappresentante dell'Istituzione al Comitato di Gestione dell'Asilo Nido, solo in caso di presenza nell'ordine del giorno di discussione relativa al servizio oggetto della convenzione.

Articolo 9

Sono a carico dell'Istituzione tutti gli oneri di gestione dell'asilo nido privato.

In particolare sono a carico dell'Istituzione gli oneri derivanti da:

- gli acquisti relativi alla fornitura di prodotti necessari alla pulizia dei locali,
- gli acquisti relativi alla fornitura di prodotti per l'igiene del bambino,
- l'acquisto e la manutenzione del materiale didattico e l'arredo,
- l'acquisto di forniture relative ai generi alimentari.

Articolo 10

Il pasto viene fornito dall'Istituzione secondo la tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL NO.

L'istituzione si impegna a trasmettere copia del menù all'amministrazione comunale.

I criteri di qualità e varietà degli alimenti sono del tutto simili a quelli previsti per gli asili nido comunali. Il menù deve includere un pasto completo di primo e secondo piatto, contorno di verdure, frutta, pane, acqua minerale ed una merenda. Sono da prevedersi variazioni del menù in caso d'intolleranza o allergie alimentari così come in caso di temporanea indisposizione dei bambini.

Articolo 11

Le famiglie dei bambini inseriti in convenzione corrispondono all'Istituzione una retta calcolata con i criteri previsti dall'Amministrazione per gli iscritti all'Asilo Nido comunale nonché secondo la modalità di frequenza scelta e le agevolazioni tariffarie definite annualmente dalla Giunta.

Articolo 12

Il comune di Castelletto Sopra Ticino, quale corrispettivo per le prestazioni sopra esposte, verserà all'Istituzione: un contributo ordinario per anno educativo (di complessivi 11 mesi) pari a € 3.009,86 per ogni posto nido, determinato dai costi di gestione del servizio e dalle reciproche convenienze da parte degli enti stipulanti, lasciando lo stesso importo dello scorso anno essendo l'indice ISTAT negativo dello 0,1%. Le famiglie degli iscritti provvederanno a versare mensilmente la cifra comunicata dall'Ufficio Servizi Sociali direttamente all'Istituzione secondo le modalità concordate.

Pertanto il contributo per i 5 posti in convenzione è di € 15.049,30 e sarà versato in rapporto ai mesi effettivi di vigenza della convenzione con rate posticipate, come di seguito specificato:

I Rata: € 5.472,47 relativa al contributo ordinario per i mesi di settembre – ottobre – novembre – dicembre, da versare entro il mese di dicembre;

II Rata: € 5.472,47 relativa al contributo ordinario per i mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile, da versare entro il mese di aprile;

III Rata: € 4.104,35 relativa al contributo ordinario per i mesi di maggio – giugno - luglio, da versare entro il mese di luglio.

Inoltre, nelle stesse scadenze verranno versate le integrazioni effettuate dal Comune per la copertura delle rette.

I suddetti contributi verranno versati all'Istituzione anche in caso di mancato utilizzo totale dei posti riservati al Comune di Castelletto Sopra Ticino, fatto salvo che tale eventualità sia imputabile a problemi gestionali, organizzativi, di personale, di inserimento o di altra natura dell'Istituzione.

In quest'ultimo caso la riduzione del contributo annuo sarà proporzionale ai posti non utilizzati e alla durata di tale carenza, in misura di € 247,43 al mese per ogni posto non utilizzato.

Articolo 13

Nel caso di rinuncia alla frequenza da parte di un bambino usufruente dell'inserimento in convenzione l'istituzione provvederà all'immediata segnalazione al Responsabile dell'Area Servizi Sociali per un nuovo inserimento che dovrà essere effettuato entro quindici giorni, decorsi in quali il posto si intende restituito all'istituzione che potrà disporre nei modi che riterrà più opportuni.

Articolo 14

Nella domanda di fruizione dell'Asilo Nido Comunale, i genitori potranno indicare indifferentemente le loro opzioni, tenuto conto delle finalità statutarie dell'Istituzione.

Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali comunicherà i nominativi dai bambini ammessi in regime di convenzione presso l'istituzione entro il mese di dicembre.

L'ammissione al micro nido dell'istituzione verrà formalizzata dall'istituzione previa accettazione e sottoscrizione dei genitori del regolamento interno di gestione.

Le disponibilità in convenzione non utilizzate entro il mese di dicembre si intendono rinunciate per l'intero anno fermo restando il contributo di cui all'art. 12.

Articolo 15

L'istituzione si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo pedagogico, giuridico, amministrativo, igienico sanitario, organizzativo e provvede ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio d'infortunio e di responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi. Copia delle polizze deve essere inviata all'amministrazione comunale prima dell'avvio del servizio.

Articolo 16

L'istituzione garantisce il rispetto delle norme igienico sanitarie previste per il personale operanti negli asilo nido e per i bambini ospitati come stabilito dalle norme vigenti.

Articolo 17

Eventuali prestazioni integrative richieste dai genitori dei bambini ammessi per conto del comune di Castelletto Sopra Ticino non rientrano nella presente convenzione e sono oggetto di accordi privati tra i genitori e l'istituzione.

Nessun onere aggiuntivo potrà essere chiesto dall'istituzione alle famiglie dei bambini accolti in regime di convenzione, per le prestazioni previste nel presente accordo.

Articolo 18

Il regolamento interno di gestione del micro nido si conforma, nel rispetto dello statuto dell'istituzione, al regolamento dell'asilo nido comunale.

Articolo 19

La presente convenzione ha validità dal 01.09.2017 al 31.07.2018.

Successivamente, valutati gli esiti, potrà essere rinnovata dall'anno educativo 2018/2019 con l'eventuale rideterminazione del numero di posti e dei limiti di spesa in esito al procedimento di stesura della nuova graduatoria.

E' inoltre possibile che si proceda all'integrazione della presente convenzione, qualora ci siano le condizioni che ne indichino la necessità.

Articolo 20

L'amministrazione comunale, previa preventiva diffida indicante le motivazioni, si riserva di procedere alla revoca della convenzione qualora non riscontri un servizio adeguato agli standard qualitativi e quantitativi di tali tipologie di servizio compresa la fornitura dei pasti e/o in caso di gravi e ripetute inadempienze.

Articolo 21

E' fatto divieto di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto pena l'immediata revoca della convenzione ed il risarcimento dei danni.

Articolo 22

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese quelle relative alle imposte, tasse di bollo e registrazione del contratto sono a carico per il 50% del Comune di Castelletto Sopra Ticino e per il restante 50% dell'Istituzione, da applicarsi per la registrazione in caso d'uso.

Articolo 23

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme vigenti disciplinanti la materia, nonché alle disposizioni di legge in vigore.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Novara

Letto, firmato e sottoscritto in Castelletto Sopra Ticino

PER IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

.....

PER L'ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI BARBERIS

.....